CDS art. 190 | 190-14

In vigore dal 02/09/2021

Circolazione con tavole o pattini sugli spazi pedonali

NORMA VIOLATA
CDS art. 190 c. 9 e c. 10

IMPORTI SANZIONE IN EURO	
26,00	**pagamento in misura ridotta**
18,20	riduzione del 30% entro 5 gg
51,00	pagamento oltre 60 gg
limiti edittali da 26,00 a 102,00	

SANZIONI ACCESSORIE	PUNTI
non previste	

TESTO

Circolava sullo spazio riservato ai pedoni (marciapiede, percorso pedonale, pista ciclopedonale, ecc.) usando una tavola a rotelle (*o* pattini, *o* trampoli, ecc.), potendo così creare una situazione di pericolo per gli altri utenti.

Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale

60ª edizione - agosto 2021 - ISBN 978-88-352-1177-8

Modifiche a seguito legge 9.11.2021, n. 156 di conversione DL 10.9.2021 n. 121 con riserva di ulteriori precisazioni

*****

G12
Micromobilità elettrica

G12.A - Dispositivi per la micromobilità elettrica individuale

In base al DM MIT 4.6.2019 n. 229 (nel seguito solo DM), i comuni, con delibera della giunta, possono autorizzare in via sperimentale la circolazione, in ambito urbano e per specifiche tipologie di infrastrut-

ture stradali e/o parti di strada (v. tabella), fino al 27.7.2022 e non oltre, i dispositivi per la micromobilità elettrica utilizzati con postura in piedi, cioè i seguenti dispositivi definiti autobilanciati, per i quali i comuni regolamentano la sosta e installano lungo i percorsi consentiti specifica segnaletica stradale:

- *monowheel* (monoruota senza manubrio),
- *segway* (due ruote con manubrio),
- *hoverboard* (due ruote su barra trasversale senza manubrio).

Tali dispositivi, a ns. avviso, anche per effetto delle modifiche normative introdotte dalla legge sopra citata (che volutamente non li ha classificati) possono essere considerati solo come oggetti circolanti sperimentalmente sulla strada e, per questo, non inquadrabili in alcuna categoria di veicoli. È dubbia la possibilità di una loro assimilazione agli acceleratori di andatura. La disciplina di circolazione e di utilizzo di questi dispositivi è contenuta nel DM.
I monopattini elettrici, invece, sebbene originariamente compresi nella stessa disciplina del DM, non ne fanno più parte per effetto della loro assimilazione ai velocipedi (v. § G11).

Ambiti di circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica

	monowheel	hoverboard	segway
Aree pedonali *(a)*	si	si	si
Percorsi pedonali e ciclabili *(b)*	no	no	si
Piste ciclabili *(b)*	no	no	si
Zone 30 e con V ≤ 30 km/h *(b)*	no	no	si

(a) Ammessi se dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h (art. 2, c. 7).
(b) Dove ammessi, il regolatore di velocità deve essere configurabile per velocità non superiori a 20 km/h (art. 2, c. 7) (Allegato 2 al DM MIT 4.6.2019, prot. n. 229).

CDS art. 190 | 190-13

In vigore dal 02/09/2021

Divieto di circolazione con tavole o pattini sulla carreggiata

NORMA VIOLATA

CDS art. 190 c. 8 e c. 10

IMPORTI SANZIONE IN EURO

26,00	**pagamento in misura ridotta**
18,20	riduzione del 30% entro 5 gg
51,00	pagamento oltre 60 gg

limiti edittali da 26,00 a 102,00

SANZIONI ACCESSORIE	PUNTI
non previste	

TESTO

Circolava sulla carreggiata mediante tavola a rotelle (*o* pattini, trampoli, ecc.).

acceleratori di andatura la cui circolazione, ai sensi dell'art. 190 CDS, è vietata sulla carreggiata, sui marciapiedi e sulle piste.
Perciò, se le indicate prescrizioni non sono rispettate, sembra possibile ipotizzare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 190, cc. 8 e 10, CDS (v. 190-13) o dall'art. 190, cc. 9 e 10, CDS (v. 190-13), come sembrerebbe suggerire il DM *[12]*. È comunque sempre opportuno considerare la valutazione fatta dal proprio ufficio o comando nell'ambito della specifica realtà territoriale in cui si svolge la sperimentazione.

WHEELSPORT
SCUOLA MONORUOTA
www.wheelsport.it

[12] Il DM fa riferimento anche alle sanzioni dell'art. 182 CDS ma la cosa appare tuttavia molto dubbia. Il DM, infatti, rinvia, per la definizione delle regole di condotta che devono tenere i conducenti di dispositivi di micromobilità, all'art. 182 CDS e all'art. 377 reg. CDS. Ciò ovviamente non rende direttamente riconducibili alla circolazione dei dispositivi di cui trattasi le regole di condotta del velocipedi a cui, come si è detto, non possono essere assimilati.

G12.B - Caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica

- Devono essere conformi a tipologie e caratteristiche previste e caratterizzati dai componenti elencati in linea di massima nella legenda contenuta nell'allegato 1 al DM;
- non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore *[9]*;
- devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla dir. 2006/42/CE;
- il tipo *segway* deve essere dotato di segnalatore acustico;
- se in grado di sviluppare velocità > 20 km/h, devono essere dotati di regolatore di velocità in funzione di tale limite, nonché del limite di 6 km/h (se circolanti in aree pedonali).

Diversamente dai monopattini elettrici, per i quali il DM prevede un limite di potenza del motore (0,5 kW), per i dispositivi di micromobilità **non sono previsti limiti di potenza** del motore.

G12.C - Ambito territoriale entro cui possono circolare i dispositivi

La circolazione è ammessa solo nei comuni in cui è operativa la sperimentazione e limitatamente a strade, piste o aree da essa disciplinate. In assenza di provvedimento comunale che delimiti l'ambito di sperimentazione e ne autorizzi l'inizio, nessun dispositivo di micromobilità elettrica può circolare, neanche se rispetta tutte le condizioni e i requisiti previsti dal DM. Strade o aree in cui è ammessa la circolazione sono delimitate da apposita segnaletica verticale prevista dal DM.

G12.D - Norme di comportamento utilizzo dispositivi per la micromobilità elettrica

Nell'ambito della sperimentazione per gli utilizzatori dei dispositivi valgono prescrizioni, divieti e limitazioni come segue:

- è vietato il trasporto di passeggeri o cose;
- occorre mantenere un andamento regolare ed evitare manovre brusche e acrobazie;

[9] Diversamente da quanto previsto per i monopattini elettrici, i dispositivi dotati di posto a sedere con altezza superiore a 54 cm, non possono mai essere considerati ciclomotori o motocicli, qualunque sia la potenza erogata dal motore.

- occorre attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo nonché, in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore;
- ***monowheel*** e ***hoverboard*** sono ammessi solo nelle aree pedonali (velocità ≤ 6 km/h);
- ***segway***, oltre che nelle aree pedonali (velocità ≤ 6 km/h), sono ammessi in percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili e zone e strade 30, a velocità ≤ 20 km/h;
- è vietata la circolazione in assenza di autorizzazione, o in difformità da essa;
- i dispositivi possono essere condotti solo da utilizzatori maggiorenni oppure, nel caso di minorenni, essi devono essere titolari almeno di patente AM;
- nelle ore notturne, e di giorno se le condizioni atmosferiche richiedono l'illuminazione, i veicoli, mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione, devono essere condotti o trasportati a mano;
- è necessaria la massima cautela quando una pista ciclabile si interrompe immettendosi o attraversando la carreggiata;
- nelle aree pedonali, occorre evitare ogni comportamento che causi intralcio al transito normale degli altri pedoni;
- nelle aree pedonali è vietato superare la velocità di 6 km/h (devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di una velocità ≤ 6 km/h);
- se è ammessa la circolazione su piste ciclabili o percorsi promiscui pedonali e ciclabili o nelle strade o zone 30, occorre attenersi, come previsto dal DM alle seguenti prescrizioni *[2]*:
  - circolare in fila unica, se le condizioni lo richiedono, e mai affiancati in numero superiore a 2;
  - avere libero uso di braccia e mani;
  - reggere il manubrio almeno con una mano;
  - non trainare o farsi trainare;
  - condurre a mano il veicolo quando si può essere di intralcio o pericolo per i pedoni;

  nonché (in base all'art. 377 reg. CDS):
  - evitare scarti o movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per gli altri utenti;
  - nell'attraversamento di carreggiate, se le circostanze lo richiedono, il veicolo deve essere condotto a mano;

- segnalare tempestivamente con il braccio svolte o fermate.

Nelle ore notturne, i conducenti di ***segway*** che circolino su strade ricadenti in zona 30, o su strade dove è prevista una velocità massima di 30 km/h, o su pista ciclabile, hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti di cui all'art. 162, c. 4-ter, CDS (v. 162-07, nota 24).
Le prescrizioni in materia di limiti di velocità non si applicano quando i dispositivi per la mobilità elettrica sono utilizzati dai soggetti di cui all'art. 12, c. 1, CDS nel rispetto dei limiti ivi previsti.
Non essendo veicoli a motore non è previsto obbligo di copertura assicurativa *[10]*.

G12.E - Disciplina sanzionatoria utilizzo dispositivi per la micromobilità elettrica

Diversamente dai monopattini elettrici, la disciplina sanzionatoria per gli altri dispositivi di micromobilità elettrica è molto limitata, in considerazione della circostanza che, in attesa dell'esito della sperimentazione, non sono stati ancora classificati come veicoli assimilabili ad alcuna delle categorie note. Non si applicano, perciò, norme relative alla circolazione dei veicoli previste dal CDS.
Diversamente da quanto previsto per la circolazione dei monopattini, non sono previste specifiche sanzioni per chi circola fuori dell'ambito della sperimentazione, ovvero per chiunque, fuori o dentro tali ambiti, utilizzi dispositivi aventi caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle previste dal DM *[11]*.
Negli ambiti territoriali in cui è attiva una sperimentazione, la circolazione è consentita, nel rispetto delle regole di condotta, di cui sopra, imposte dal DM. Fuori di tali ambiti, ovvero senza rispettare le regole di comportamento imposte dal DM, i dispositivi dovrebbero essere considerati alla stregua di

[10] Nessun riferimento all'obbligo assicurativo che questi dispositivi, solo quando saranno considerati "veicoli a motore", dovrebbero osservare, ai sensi dell'art. 193, c. 1, CDS. Per il momento, poiché nell'attuale fase della sperimentazione non sono stati assimilati a veicoli ma a semplici dispositivi di propulsione, si ritiene che debbano essere, comunque, esenti dall'obbligo (fatto salvo quanto disposto dal DM per quelli in locazione), anche quando circolano fuori dell'ambito della sperimentazione o con caratteristiche diverse da quelle previste.

[11] L'art. 1, c. 75 quinquies, L n. 160/2021 prima della riforma conseguente al DL n. 121/2021 convertito con L n. 156/2021, prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo per chiunque circolava con un dispositivo di micromobilità con caratteristiche tecniche diverse dal DM ovvero fuori della sperimentazione. La norma è stata modificata per effetto del DL n. 121/2021.